



SIAF - SINDACATO ITALIANO AUTONOMO FINANZIERI

(AREA “SIAF PER LA POLIZIA DEL MARE”)

Via Vasto 11

67100 L’Aquila

Codice Fiscale: 93118240667

Mail segreteria nazionale@siafinanziari.it

PEC: segreteria nazionale@pec.siafinanziari.it

Cell. 3292605371

Al Comando Generale della Guardia di Finanza

VI Reparto - Affari Giuridici e Legislativi

Ufficio Relazioni Associazioni Professionali

a Carattere Sindacale tra Militari

Roma

OGGETTO: Criteri per l’erogazione dell’indennità per servizi esterni al personale che presta peculiari servizi in aree pertinenziali, ma a cielo aperto e in gravose condizioni ambientali d’impiego.

La scrivente Organizzazione Sindacale nell’ambito delle azioni a tutela del personale e, nell’occasione, degli appartenenti al Comparto navale, nell’ottica di favorire un miglioramento generale delle condizioni di lavoro, ritiene opportuno rappresentare una tematica, di interesse collettivo, che, in concreto, involve diversi aspetti critici (benessere del personale, economici, securitari).

Ci riferiamo ai presupposti per l’erogazione dell’indennità per servizi esterni in favore di quei Colleghi che, ordinariamente, prestano servizio in locali/aree qualificate come “pertinenze” della sede principale del comando, intesa quale immobile/struttura di riferimento così come anche in favore di quei Colleghi membri dell’equipaggio di unità navali.

A mente del vigente Compendio delle indennità accessorie (ed. 2020), si enucleano i seguenti presupposti che, laddove compresenti, consentono l’erogazione di detta indennità:

- a. Organizzazione in turni;
- b. Svolti sulla base di ordini formali di servizio;
- c. Espletati all’esterno degli uffici o del reparto o presso Enti e strutture di terzi, “a cielo aperto”.

Mentre i primi due requisiti non impensieriscono, il terzo può, invece, destare profili problematici.

Nei due casi in premessa, infatti, si registra che alcuni Colleghi di mare prestino quotidianamente servizio in locali o aree *molto distanti* dalla sede immobiliare del proprio reparto di appartenenza

(che, solo per questo, è difficile qualificare come “pertinenza”), talvolta ubicate presso porti commerciali/industriali *et similia*, non mancando di rilevare, intuitivamente, le discendenti problematiche, fra cui, ad esempio, quelle inerenti al raggiungimento di dette aree, quelle legate, talora, alla insalubrità di tali luoghi in considerazione delle attività industriali e delle lavorazioni ivi svolte (es. presenza, manipolazione, scarico di merci pericolose per la salute).

A questo proposito, il menzionato Compendio precisa: “[...] *Poiché la ratio dell’emolumento risiede, come detto, nella necessità di remunerare il disagio derivante dallo svolgimento di attività lavorative in ambienti esterni, i servizi sono qualificati come “esterni” quando sono svolti: istituzionalmente, al di fuori delle strutture sedi della propria abituale attività lavorativa (comando, ente o reparto) esclusivamente in ambiente esterno, con ciò individuando quale principale parametro di riferimento la condizione di operare all’esterno di immobili ovvero “a cielo aperto”. In tal senso si precisa che - in ogni caso - il concetto di cielo aperto deve essere necessariamente commisurato a oggettive condizioni ambientali ostili o comunque non agevoli per il militare. Conseguentemente:*

- *non possono essere considerate esterne le attività di servizio eseguite in luoghi di lavoro che pur non facendo parte dell’immobile sede del reparto ne costituiscano pertinenza (ormeggi, garitte, hangar etc.);*
- *il naviglio o i velivoli in dotazione ai reparti del Corpo possono essere ricompresi tra le “sedi esterne” solo durante i periodi di navigazione [...]”*

A nostro avviso, gli incisi “**in ogni caso**” e la “**commisurazione a oggettive condizioni ambientali ostili o comunque non agevoli per l’appartenente al Corpo**”, nella loro chiarezza, potrebbero essere tendenzialmente sufficienti a superare eventuali problematiche interpretative (di tipo restrittivo), anche a mente delle norme di riferimento (d.P.R. 147/1990 e Legge 232/1990) e della sottostante *ratio legis*, da individuarsi nella necessità di remunerare il personale delle Forze di Polizia **chiamato ad operare in condizioni di particolare disagio** di cui si è dato conto.

Senza discettare intorno a questioni semantiche, teniamo a sottolineare, nuovamente, alcune considerazioni:

- a. innanzitutto, abbiamo notizia di Colleghi di mare che prestano servizio, lontano dagli immobili sedi dei reparti di appartenenza, in locali non sempre adeguati agli standard di comfort, con l’aggravante, talvolta, di essere ubicati in aree di lavorazioni industriali e pericolose per la salute (con quanto ne consegue, anche in relazione al “*concetto di cielo aperto, da commisurarsi necessariamente a oggettive condizioni ambientali ostili o comunque non agevoli per il militare*”).
- b. in secondo luogo, non sempre chi regge il Comando di appartenenza ha possibilità di agire tempestivamente ed efficacemente sulle strutture di cui sopra, proprio per il fatto che esse siano ubicate in aree in proprietà o gestione a terzi, *dove il Comandante o chi dispone il servizio non possono esercitare la propria autorità diretta* (Cons. Stato Sez. II, 20/02/2023 n. 1696) ;
- c. infine, a scopo meramente riflessivo e complementare, si rinvia alle naturali considerazioni circa la differenza, da un lato, tra un’unità navale minore (es. le Vedette) e una maggiore alturiera (es. un Pattugliatore o un Guardacoste), dall’altro, all’altrettanto naturale evidenza che un conto è prestare servizio in un immobile, altro è farlo a bordo di un’unità navale *tout court* (con quanto ne consegue, anche in relazione al “*concetto di cielo aperto, da commisurarsi necessariamente a oggettive condizioni ambientali ostili o comunque non agevoli per il militare*”).

In conclusione, è proprio il concetto di “**pertinenza**”, così come rappresentato dal Compendio di cui trattasi, che presenta diversi profili problematici e funzionali, applicato alle diverse tipologie di

strutture in uso al Corpo e, soprattutto, alla ricerca e approntamento delle migliori condizioni di lavoro per i Colleghi.

Con la presente la scrivente Organizzazione Sindacale intende fornire un contributo volto a stimolare ogni utile riflessione che mira a ricercare la soluzione a certe interpretazioni restrittive in ordine all'erogazione dell'indennità per servizi esterni (volta a remunerare il personale che opera in condizioni di "disagio ambientale", estensivamente considerato, anche, quindi, da "fattori e attività umani"), seguendo piuttosto una logica di analisi del **caso concreto**, anche attraverso una valutazione delle singole realtà lavorative.

Auspicio un intervento mirato sulla tematica evidenziata, si coglie l'occasione per porgere Cordiali Saluti.

L'Aquila 31 gennaio 2025

**Il Segretario Generale Nazionale
Eliseo Taverna**

